

IMPRESE, CRISI E CONTINUITA'

Il nuovo Codice impone agli organi di controllo societari una costante e assidua verifica dei segnali di criticità o di perdita della continuità aziendale.

Una delle disposizioni cardine del nuovo Codice della crisi che impone agli organi di controllo societari l'utilizzo di una maggiore diligenza professionale nell'esercizio della loro attività è quella contenuta nell'art. 14, c. 1 D.Lgs. 14/2019. Secondo tale precetto normativo il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno infatti l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico - finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione.

La disposizione sopra ricordata va letta congiuntamente alla nuova formulazione dell'art. 2086 C.C., anch'esso oggetto delle modifiche apportate dalla riforma della crisi d'impresa, che impone all'imprenditore collettivo l'adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Il collegio sindacale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza era già onerato di un'attività di verifica relativa agli assetti organizzativi amministrativi e contabili dell'impresa. Allo stesso modo anche il revisore doveva comprendere, nell'ambito del c.d. controllo interno, se la struttura organizzativa e contabile dell'ente sottoposto a revisione era tale da garantire l'appropriatezza e la completezza delle informazioni e delle rilevazioni.

Le novità apportate dal Codice della crisi, quindi, non toccano una verifica che, ognuno per i suoi ruoli, gli organi di controllo societari erano in qualche modo già chiamati a effettuare; piuttosto si può affermare che amplificano e individuano con maggiore puntualità quali debbano essere le specifiche caratteristiche di un tale controllo.

L'assetto organizzativo deve essere infatti non soltanto adeguato, ma anche costruito in modo tale da riuscire a rilevare tempestivamente i segnali di una possibile crisi o di una possibile perdita della capacità della società di agire in condizioni di continuità aziendale. Ed è proprio in questa ottica anticipatoria che gli organi di controllo societari dovranno effettuare le verifiche e rilevazioni in relazione all'assetto organizzativo di cui la società si è dotata.

L'azione tempestiva degli organi di controllo societari su tale fronte sarà oggetto di specifica limitazione delle responsabilità. I sindaci e i revisori che si attiveranno tempestivamente in presenza di fondati indizi di una crisi in atto, tramite segnalazione scritta e motivata all'organo amministrativo, otterranno infatti una limitazione delle responsabilità ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 14, c. 3 D.Lgs. 14/2019. Disposizione quest'ultima che, per il collegio sindacale e i revisori, conferma implicitamente la necessità di svolgere un'attività continua e costante di ricerca e verifica degli eventuali segnali di crisi e della sussistenza e mantenimento del c.d. going concern (capacità dell'impresa di operare in condizioni di continuità aziendale).

Dott. Pier Luigi Giambene